PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI E DELLE IRREGOLARITÀ

(Whistleblowing)

Rev. N. 01 del 30 marzo 2022

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 2317/2022 del 09-06-2022
Allegato 4 - Class. 01.01 - Copia Documento

Stato delle modifiche:

Edizione	Approvazione del	Natura delle modifiche
0	Consiglio di Amministrazione del 30.03.2021	Adozione
Rev. N. 01	Consiglio di Amministrazione del 30.03.2022	Revisione ed aggiornamento generale in recepimento della Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n.469/2021

SOMMARIO

1. **DEFINIZIONE**
2. **RIFERIMENTI NORMATIVI**
3. **SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
4. **SOGGETTIVITA' E RESPONSABILITA'**
5. **OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI**
6. **CONTENUTO E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**
7. **TUTELA E RESPONABILITA' DEL SEGNALANTE**
   7.1 La tutela della riservatezza
   7.2 La tutela da misure discriminatorie o ritorsive
   7.3 La giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto
8. **SANZIONI**
9. **MODULISTICA**

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 2317/2022 del 09-06-2022
Allegato 4 - Class. 01.01 - Copia Documento

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 2317/2022 del 09-06-2022
Allegato 4 - Class. 01.01 - Copia Documento

1. DEFINIZIONE

Con l'espressione *whistleblower* si fa riferimento al dipendente di una pubblica amministrazione ovvero di una società a capitale pubblico che segnala violazioni, irregolarità o illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro e commessi da soggetti che a vario titolo interagiscono con l'amministrazione/società di appartenenza.

La segnalazione, quindi, rappresenta un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui colui che denuncia contribuisce alla prevenzione e all'emersione nonché alla repressione (laddove accertate) di situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il *whistleblowing*, dunque, è caratterizzato da una disciplina volta da un lato a regolare le modalità di segnalazione e dall'altro a tutelare il dipendente segnalante da eventuali trattamenti discriminatori o ritorsivi nonché per assicurarne la riservatezza.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

L'istituto del *whistleblowing* è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. legge anticorruzione), che ha inserito nell'ambito del TU sul Pubblico Impiego (d lgs. 165/2001) l'art. 54-bis rubricato "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".

L'ANAC, con propria Determinazione n. 6/2015, nell'emanare le linee guida in materia ha da subito evidenziato la necessità di ampliare l'istituto di tutela anche ai dipendenti di enti di diritto privato in controllo pubblico e di enti pubblici economici, oltre che per consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo e, ancora, ai collaboratori di imprese fornitrici dell'amministrazione.

La Legge n. 179 del 30/11/2017 ha, così, colmato il vuoto legislativo esistente, riscrivendo integralmente l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, prevedendo da un lato l'emanazione di specifiche disposizioni a tutela dei segnalanti reati e/o irregolarità, anche del settore privato, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, e quindi andando a modificare anche il D.Lgs. 231/01 con le integrazioni di cui all'art.6, dall'altro articolando un apparato sanzionatorio a carico dei soggetti responsabili dell'adozione di eventuali misure discriminatorie e/o ritorsive.

Il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 settembre 2018, così come integrato dal successivo Comunicato del 15 gennaio 2019, ha dato disposizioni, circa la miglior gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità effettuate da dipendenti pubblici nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, per la creazione di una piattaforma informatica dell'Autorità utilizzante un protocollo di crittografia a rafforzata tutela dell'identità del segnalante.

Infine, l'ultima Delibera ANAC nel 9 giugno 2021, n. 469, nel superare le precedenti linee guida adottate nel 2015, pone l'obiettivo di rafforzare il recepimento dei principi sanciti dalla Direttiva UE 2019/137 e dal Regolamento UE 2016/679 così come adeguato alle disposizioni del GDPR con D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Essa consta di tre parti: la prima dà conto delle modifiche intervenute nella definizione dell'ambito soggettivo di applicazione dello statuto della tutela dell'whistleblower, la seconda declina le modalità di gestione delle segnalazioni, la terza sancisce il potere sanzionatorio in capo ad ANAC.

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 2317/2022 del 09-06-2022
Allegato 4 - Class. 01.01 - Copia Documento

3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

In conformità alle prescrizioni in materia di segnalazioni di illeciti e di tutela del segnalante, così come sopra richiamate, viene predisposta la seguente *policy whistleblowing* che è volta a:

•definire l'oggetto e le modalità per la segnalazione di condotte illecite;

•rimuovere quei fattori che possono costituire un ostacolo alla denuncia di irregolarità quali, a titolo esemplificativo, il timore di ritorsioni o discriminazioni nell'ambito del rapporto di lavoro conseguenti alla denuncia oppure i dubbi circa le modalità di effettuazione della denuncia stessa;

•disciplinare la tutela del segnalante prevedendo l'esclusione della responsabilità per rivelazione, per giusta causa, di notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale scientifico o industriale

•assicurare tutela della riservatezza del segnalante nel rispetto degli obblighi relativi alla protezione dei dati personali (GDPR 2016/679) e dei principi di liceità, trasparenza e correttezza.

Aderendo al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia, Broni Stradella Pubblica srl si è dotata di una piattaforma informatica, in adempimento agli obblighi normativi, quale strumento sicuro per il segnalante (c.d. *whistlebower*), consistente in un sistema informatizzato di gestione delle segnalazioni che ne tuteli ulteriormente la segretezza dell'identità attraverso l'utilizzo di un protocollo di crittografia.

La presente Procedura, con riferimento al personale della società - cfr. art. 5 co. 1 lett. a) e b) D.Lgs. 231/01 - ha valenza anche in ambito "231", così come richiamata dalla "PROCEDURA DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA" in quanto le misure di tutela della riservatezza del segnalante, di divieto di atti di ritorsione e discriminatori e di divieto di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave di cui ai paragrafi successivi si applicano anche per la presentazione, da parte dei dipendenti della società, di segnalazioni rilevanti in ottica "231" e comunque fondate su elementi precisi e concordanti o di violazioni del Modello Organizzativo Gestionale (c.d. MOG) e/o comunque di condotte illecite tenute nell'interesse e a vantaggio della società di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, attraverso il ricorso , oltreché al canale informatico previsto al successivo § 6, anche al seguente indirizzo di posta elettronica odv@bronistradellapubblica.it inoltrando il modello predisposto debitamente compilato (Allegato 1 alla procedura suddetta). In tale ipotesi, dunque, l'Organismo di Vigilanza, nella gestione delle segnalazioni ad esso pervenute, deve osservare la presente procedura, in quanto compatibile, nonché le disposizioni ad esso riferite contenute nel MOG in conformità a quanto prescritto dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater dell'art. 6 d. lgs. 231/2001.

4. SOGGETTIVITA' E RESPONSABILITA'

Il dipendente della società che, nell'ambito del suo rapporto di lavoro, sia venuto a conoscenza di condotte illecite può quindi, a sua discrezione, inoltrare la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Broni Stradella Pubblica srl oppure ad ANAC. Egli può anche valutare di inoltrare una denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile. Nella nozione di "dipendente", in recepimento dell'art.54-bis del D.Lgs. 165/2001, viene ricompreso anche il lavoratore di un'impresa fornitrice di beni o servizi o che realizza opere in favore della società. Le segnalazioni eventualmente fatte da altri soggetti - ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali e, allo stato, gli stagisti e i tirocinanti - non rilevano ai fini dell'applicazione della disciplina del *wistleblowing*.

La responsabilità connessa all'attuazione ed al controllo di applicazione della presente Procedura è affidata al RPCT di cui all'art.1 comma 7 della Legge 6/11/2012 n. 190, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. Questi, ricevuta la segnalazione e valutatane l'ammissibilità, avvia la fase istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali soggetti che possono riferire su fatti rilevanti (cfr.§ 5 presente Procedura).
Non spetta al RPCT accertare la responsabilità individuale, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti dall'azienda oggetto di segnalazione.
L'RPCT deve garantire la completa tracciabilità e riservatezza dei dati segnalati, conservando i documenti e secretando dati ed elementi che possano consentire l'identificazione dei segnalanti in appositi archivi accessibili solo alla sua persona, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattate che, nel caso in cui sia instaurato un giudizio, si prolunga fino alla conclusione del giudizio stesso.

5. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

La segnalazione deve indicare una condotta illecita di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro e deve essere fatta nell'interesse all'integrità della società; non deve quindi trattarsi di segnalazioni fondate su mere voci o sospetti, su notizie false o prive di fondamento oppure già di dominio pubblico. Il contenuto del fatto segnalato deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine della società. Va precisato che la protezione prevista dall'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 non opera nei confronti del dipendente che viola la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.
Le situazioni oggetto di segnalazioni meritevoli di tutela comprendono sia le fattispecie riconducibili all'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del Codice penale (ipotesi quali corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate dagli artt. 318, 319 e 319*ter* del predetto Codice), sia le situazioni in cui, nel corso dell'espletamento dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato per ottenere vantaggi privati, o fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si ravvisi un mal funzionamento della società a causa dell'uso, a fini privati, delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno.
A titolo meramente esemplificativo non esaustivo – come da Determinazione ANAC n. 469/2021 - si pensi ai casi di nepotismo, sprechi, demansionamento, ripetuto mancato rispetto dei tempi dei procedimenti, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

6. CONTENUTO E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La segnalazione deve contenere tutti i dati e le informazioni utili alla ricostruzione del fatto ed all'accertamento della sua veridicità. È quindi necessario che risultino chiare:

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 2317/2022 del 09-06-2022
Allegato 4 - Class. 01.01 - Copia Documento

• generalità del *whistleblower*, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
• le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
•la descrizione del fatto stesso;
•le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Eventuali segnalazioni anonime, ossia le segnalazioni nelle quali il soggetto non fornisce la propria identità, esulano dalla disciplina di tutela del whistleblower. Esse, al pari di quelle eventualmente inoltrate da soggetti esclusi dal § 1 della Delibera ANAC n.469/2021, vengono comunque registrate dal RPCT in un apposito registro e possono essere considerate nei procedimenti di vigilanza "ordinari".

Le segnalazioni devono essere indirizzate al RPCT che è anche il custode dell'identità del segnalante come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 469/2021, con la seguente modalità:
• utilizzo del sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni attivato dalla società (cfr. §3 presente Procedura), accessibile mediante il seguente link pubblicato sul sito web – sezione "Società trasparente": https://bronistradellapubblicasrl.whistleblowing.it/ ;

Il RPCT, ricevuta la segnalazione, la prende in carico e pone in essere una prima verifica della sua ammissibilità, ai sensi del § 1-Parte seconda Delibera ANAC n.469/21, anche chiedendo eventuali integrazioni al segnalante. Tale fase si conclude nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data della segnalazione, con conseguente avvio della fase istruttoria.

Qualora il RPCT si trovi in una posizione di conflitto di interessi, egli deve darne prontamente comunicazione al Direttore Generale che lo sostituirà nella gestione della segnalazione ovvero, a sua discrezione, incaricherà formalmente altro soggetto interno alla società.

Nel caso in cui il RPCT accerti la manifesta infondatezza di quanto segnalato, può disporne la non procedibilità e la relativa archiviazione. Ove, al contrario, quanto denunciato non sia manifestamente infondato, il RPCT, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate e valuta a chi inoltrare la segnalazione tra i seguenti soggetti: Direttore Generale, Responsabile Ufficio Risorse umane, Corte dei Conti, ANAC, Giudice ordinario.
La valutazione del RPCT deve concludersi entro e non oltre 60 giorni dalla data di avvio della fase istruttoria. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono archiviati e conservati a norma di legge. Il RPCT tiene traccia dell'attività svolta e fornisce informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

Il RPCT attribuisce ad ogni segnalazione ricevuta un codice univoco progressivo, registrante data e ora di ricezione e predispone, tenendolo aggiornato, un apposito Registro riservato nel quale annota le segnalazioni e il loro stato di avanzamento, dandone conto nella Relazione annuale predisposta ai sensi dell'art. 1 co. 14 L.190/2012. Tutta la documentazione viene idoneamente archiviata e conservata dal RPCT (cfr.§ 4).

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 2317/2022 del 09-06-2022
Allegato 4 - Class. 01.01 - Copia Documento

Resta fermo che, come previsto dalle Linee guida ANAC n. 469/2021, il RPCT può assegnare le segnalazioni nella piattaforma informatica ai singoli componenti il suo gruppo di lavoro che possono accedere alla piattaforma medesima indipendentemente dal RPCT per svolgere le necessarie attività in merito alla segnalazione pervenuta. Nello specifico caso di Broni Stradella Pubblica il RPCT individua nella figura della dott.ssa Gaia Pignatiello il soggetto a cui possa essere assegnata una segnalazione di whistleblowing.

I soggetti che trattano dati personali relativi alla segnalazione (a titolo di esempio, RPCT, componenti di gruppi di lavoro istituiti per la gestione della segnalazione, Amministratori di sistema) devono essere preventivamente incaricati e debitamente istruiti da parte di Broni Stradella Pubblica srl, Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003. I trattamenti di dati personali effettuati durante la gestione della segnalazione dovranno essere strettamente necessari all'assolvimento degli obblighi legali in materia di Whistleblowing a cui Broni Stradella Pubblica srl è soggetta e dovranno sempre rispondere ai principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato, oltre che di minimizzazione dei dati utilizzati. Come per tutti i trattamenti di dati personali effettuati da Broni Stradella Pubblica srl, anche per quelli in ambito di whistleblowing devono essere applicate le norme riportate nella Procedura "IT2 Istruzione sull'utilizzo degli strumenti informatici" e della procedura "IT12 Prescrizioni per la Privacy per l'uso e copia di dati personali di clienti o fornitori o dipendenti di Broni Stradella Pubblica srl" fatto salvo quanto previsto al paragrafo 7 della presente procedura.

La segnalazione - in conformità a quanto previsto all'art. 1 della L. 179/2017 - potrà essere indirizzata dal segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione, accedendo all'applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url: https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/. In via subordinata, il segnalante può anche trasmettere la sua segnalazione con la dicitura "Whistleblowing-riservato" direttamente al Protocollo Generale di ANAC mediante i seguenti canali: posta ordinaria; raccomandata con ricevuta di ritorno; consegna brevi manu in sede, oppure tramite posta elettronica certificata alla seguente casella istituzionale dell'Autorità: protocollo@pec.anticorruzione.it;

7. TUTELA E RESPONABILITA' DEL SEGNALANTE

Il sistema di protezione che la Legge n.179 riconosce al *whistleblower* si compone di tre tipi di tutela:

•la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione;

•la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dalla società a causa della segnalazione effettuata;

• l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il *whistleblower* sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.).

Le tutele suddette cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti del segnalante stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 2317/2022 del 09-06-2022
Allegato 4 - Class. 01.01 - Copia Documento

intenzionalmente con dolo o colpa. Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del segnalante per le eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione. Anche i casi in cui il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rivelare una notizia non vera, sono esclusi dal beneficio delle tutele previste dall'istituto dell'whistleblowing.

Broni Stradella Pubblica srl si obbliga ad adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali ex GDPR UE 679/2016. Pertanto con riguardo al principio di liceità, trasparenza e correttezza, essa fornisce agli interessati l'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del predetto Regolamento (Allegato 2 alla presente Procedura) che viene anche pubblicata nel sito istituzionale della società.

7.1 La tutela della riservatezza

Come previsto dall'art. 1, c. 3, della L. 179/2017, la società è obbligata a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, anche nell'ambito dell'istruttoria dell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato. Ciò al fine di evitare l'esposizione del segnalante ad eventuali misure ritorsive. La segnalazione con l'eventuale documentazione ad essa allegata è sottratta sia al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/90 sia, in adempimento alla Delibera ANAC n.469/2021, al diritto di accesso civico generalizzato. Qualora, tuttavia, la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione stessa non è più considerata sottratta all'accesso. Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165 del 2001. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante.

Ove sia necessario, invece, coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare attivato dalla società contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo. Nel caso in cui la conoscenza dell'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, la società potrà procedere con il procedimento disciplinare soltanto previa acquisizione, a cura del RPCT, del consenso del segnalante a rivelare la propria identità.

7.2 La tutela da misure discriminatorie o ritorsive

La legge prevede espressamente che il *whistleblower* non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 2317/2022 del 09-06-2022
Allegato 4 - Class. 01.01 - Copia Documento

di lavoro per causa della segnalazione effettuata. L'eventuale adozione di misure discriminatorie o ritorsive deve pertanto essere comunicata, a cura del soggetto stesso o anche di organizzazione sindacale, ad ANAC, con le stesse modalità riportate al precedente § 6, ultimo comma, per gli accertamenti attribuitele dalla legge e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile, come disciplinato dalla Legge n.179/2017 e dalle Linee guida ANAC n. 469/2021. Onde consentire ad ANAC di eseguire i propri accertamenti è necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione effettuata e lamentata ritorsione.

7.3 La giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto

All'insieme di tutele riconosciute al segnalante si deve ascrivere anche la previsione di cui all'art. 3, co. 1, della Legge 179, che qualifica la rivelazione effettuata dal *whistleblower*, perseguendo l'interesse all'integrità dell'operato della società e alla prevenzione e repressione delle malversazioni, come "giusta causa" di rivelazione, escludendo l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 c.p.), "rivelazione del segreto professionale" (art. 622 c.p.), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art. 623 c.p.). La disposizione esclude poi che il *whistleblower* possa essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

Le tutele di cui ai paragrafi precedenti cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti del segnalante stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del segnalante per le eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione. I casi in cui il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rilevare una notizia non vera, sono esclusi dal beneficio delle tutele previste dall'istituto del *whistleblowing.*

Nell'ambito di un procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e limiti di cui all'art. 329 c.p.p.
Nell'ambito del procedimento dinnanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Infine, in applicazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003 - art. 2-undecies e nell'ambito di una segnalazione *whistleblowing*, si precisa che il soggetto segnalato come presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati da Pavia Acque, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR UE n. 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) è preclusa la possibilità di rivolgersi a Broni Stradella Pubblica srl e, in assenza di risposta da parte di quest'ultima, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 dal GDPR UE n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti presso l'Autorità Garante, con le modalità previste dall'art. 160 d.lgs. n. 196/2003.

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 2317/2022 del 09-06-2022
Allegato 4 - Class. 01.01 - Copia Documento

8 SANZIONI

Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta da ANAC, l'adozione di misure discriminatorie e/o ritorsive nei confronti del soggetto che ha effettuato la segnalazione, si applicano al responsabile le sanzioni di cui all'art. 1, c. 6 della L. n. 179/2017. Spetta a Broni Stradella Pubblica srl dimostrare che le eventuali misure discriminatorie o ritorsive adottate verso il segnalante siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

9 MODULISTICA

Allegato1 : "Informativa, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalino illeciti (art. 54-bis D.Lgs. 165/2001)"

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 2317/2022 del 09-06-2022
Allegato 4 - Class. 01.01 - Copia Documento

ALLEGATO 1

INFORMAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679, SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALINO ILLECITI (ART. 54-BIS D.LGS. N. 165/2001)

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità dell'Ente, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, dai soggetti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro presso Broni Stradella Pubblica srl, vengano a conoscenza di condotte illecite.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dal segnalante, in occasione della segnalazione di presunte condotte illecite commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con Broni Stradella Pubblica srl, delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro presso la medesima, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti. La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Qualora, all'esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, il Responsabile provvederà a trasmettere l'esito dell'accertamento per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza:

a) al dirigente del Dipartimento Risorse Umane e attività contrattuali, nonché al Responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza dell'autore della violazione, affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
b) agli organi e alle strutture competenti dell'Ente affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela dell'Ente stesso;
c) se del caso, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC. In tali eventualità nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità

Qualora il RPCT debba avvalersi di personale dell'Ente ai fini della gestione delle pratiche di segnalazione, tale personale per l'espletamento di tale attività è appositamente autorizzato al trattamento dei dati

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 2317/2022 del 09-06-2022
Allegato 5 - Class. 01.01 - Copia Documento

personali (artt. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 Regolamento e art. 2-quadeterdecies del Codice privacy) e, di conseguenza, il suddetto personale dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal RPCT. È fatto salvo, in ogni caso, l'adempimento, da parte del RPCT e/o dei soggetti che per ragioni di servizio debbano conoscere l'identità del segnalante, degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all'anonimato del segnalante. Con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.

I dati raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di Broni Stradella Pubblica srl, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di digital whistleblowing in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Whistleblowing Solutions è il partner tecnologico selezionato da Transparency International e l'Associazione Hermes promotori del progetto Whistleblowing PA.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Ente, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda ovvero di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza presso Broni Stradella Pubblica srl contattando il medesimo al contatto dedicato al Whistleblowing (whistleblower@bronistradellapubblica.it). Si precisa, inoltre, che Broni Stradella Pubblica srl ha nominato il proprio Data Protection Officer (privacy@bronistradellapubblica.it)

Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 2317/2022 del 09-06-2022
Allegato 5 - Class. 01.01 - Copia Documento